



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Rep. Atti n. 11 / C U DEL 25 / 01 / 2011

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 25 gennaio 2011

VISTA la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009", che delega il Governo a recepire con decreto legislativo la direttiva 2008/96/CE e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

VISTO il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281e, in particolare, l'art.9, comma 2;

VISTO lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva comunitaria 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella Seduta del 13 dicembre 2010, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota pervenuta il 17 dicembre 2010 e diramato in data 20 dicembre 2010, prot. CSR n. 6121 P-2.17.4.13;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi il giorno 12 gennaio 2011, nel corso della quale le Regioni, nell'esprimere parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame, hanno chiesto di apportare alcune modifiche al testo, ritenute in parte accoglibili dal Ministero, riservandosi di trasmettere formalmente le richieste emendative, e l'ANCI ha chiesto di fornire alcuni chiarimenti;

VISTO il documento contenente le richieste di emendamento al testo, discusse nel corso dell'incontro tecnico sopra indicato, trasmesso dalle Regioni e diramato con nota del 17 gennaio 2011, prot. CSR n. 244 P-4.23.2.13;

VISTA la nota con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato formalmente la posizione assunta rispetto alle richieste avanzate dalle Regioni nel documento sopra indicato, ritenendo in parte accoglibili le proposte emendative avanzate in sede tecnica, trasmessa in data 20 gennaio 2011, prot. CSR 317 P-4.23.2.13;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTI gli esiti della Seduta del 20 gennaio 2011, nel corso della quale il punto relativo allo schema di decreto legislativo indicato in oggetto è stato rinviato, su richiesta dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM e le Regioni hanno consegnato un documento contenente le richieste di emendamento al testo, già inviate in data 17 gennaio 2011, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. 1);

CONSIDERATO che l'ANCI ha trasmesso il documento contenente le osservazioni e le proposte emendative allo schema di decreto legislativo in esame, diramato con nota CSR 368 P-4.23.2.13 del 24 gennaio 2011;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame, condizionato all'accoglimento degli emendamenti, già presentati nella Seduta del 20 gennaio 2011;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto accoglibili tutti gli emendamenti presentati dalle Regioni, ad eccezione della richiesta di modifica relativa al punto 1.7, volta a prevedere che, all'art.8, dopo il comma 1, sia aggiunto un successivo comma 2 concernente le linee guida per le strade di montagna, posto che il decreto previsto dall'art.8, comma 1 conterrà elementi di specificità per tutte le tipologie di strade, e riservandosi di formulare diversamente l'emendamento all'art.9, comma 2, relativo ai soggetti che possono svolgere i corsi di formazione iniziale per controllori, dopo una verifica da effettuare con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha altresì ritenuto accoglibili gli emendamenti proposti dall'ANCI e condivisi dall'UPI, contenuti nel documento trasmesso con la nota del 24 gennaio 2011 sopra citata che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.2), ad eccezione della richiesta relativa alla modifica dell'art.1, comma 4, in contrasto con la proposta formulata dalle Regioni e accolta in Seduta e della richiesta relativa alla modifica dell'art.1, comma 3, relativa alla possibilità di anticipare la data di decorrenza dell'applicazione del decreto legislativo alla rete nazionale non appartenente alla rete TEN, che si accoglie nella diversa formulazione proposta dalle Regioni;

CONSIDERATO che le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



*Consegnato nelle
seduta del
20 gennaio 2011*



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

11/04/CU7/C4

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/96/CE IN MATERIA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

Punto 7) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento e delle altre richieste di cui al presente documento.

1. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

- ✓ 1.1. All'articolo 1, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio."
- ✓ 1.2. All'articolo 1, comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere anticipato il termine di decorrenza di cui al presente comma."
- ✓ 1.3. All'articolo 1, comma 4, le parole "Per la rete stradale regionale e locale non compresa nella rete transeuropea, le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme di principio;" sono soppresse.
- 1.4. All'articolo 1, comma 4, la parola "pertinenza" è sostituita dalle parole "competenza delle regioni e degli enti locali".
- 1.5. All'articolo 4, comma 5, la parola "sei" è sostituita dalla parola "dodici".
- ✓ 1.6. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, dopo la parola "adotta," sono aggiunte le parole "sentita la Conferenza unificata,".
- 1.7. All'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "2. Entro lo stesso termine, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, adotta, con proprio decreto, le linee guida per le strade di montagna."
- ✓ 1.8. All'art. 9 prevedere che i soggetti che svolgono la formazione siano integrati dai soggetti accreditati dalle Regioni e che le modalità e i contenuti della formazione siano definiti in accordo con le Regioni stesse.



1.9. All'articolo 12, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo permanente di confronto per favorire lo scambio di informazioni con le regioni e gli enti locali necessarie a conferire coesione e coordinamento al processo volto all'applicazione delle disposizioni del presente decreto alle infrastrutture stradali non comprese nella rete stradale transeuropea."

2. ALTRE RICHIESTE

2.1. Le Regioni, in relazione all'articolo 10, comma 4, chiedono che la sua applicazione non comporti aumenti dei pedaggi applicati all'utenza.

2.2. Le Regioni, attesa la competenza statale in materia di sicurezza, chiedono che, per gli adempimenti relativi alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali ad esse ricondotti, siano garantite adeguate risorse finanziarie.

Roma, 20 gennaio 2011





Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2008/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo riguardante "Attuazione della direttiva comunitaria 2008/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" è di particolare importanza per gli Enti Locali.

Sul **piano del metodo**, si vuole segnalare *in primis* che non è stato possibile avviare un ordinario confronto sul testo dal momento che il provvedimento in esame è stato trasmesso dalla Conferenza Unificata all'ANCI il 20 dicembre 2010 cioè a seguito della scadenza fissata per il recepimento in Italia della stessa direttiva europea come in essa contenuta all'art. 14, comma 1.

Inoltre, nel corso della riunione tecnica tenutasi lo scorso 12 gennaio, è stato ribadito che le osservazioni al testo sarebbero state ultimate solo a seguito dell'esito della Commissione Trasporti e Mobilità dell'ANCI fissata per il 19 gennaio 2011.



Sul **piano del merito**, si vuole sottolineare come l'impianto della direttiva e gli obiettivi fissati, **si riferiscano solo alla rete stradale transeuropea**, mentre **per tutte le altre reti stradali, tali previsioni costituiscano "linee guida" all'atto del recepimento da parte degli stati membri.**

Nello schema di decreto di recepimento proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti **si è voluto invece estendere tali previsioni anche alle altre strade**, comprendendo quindi anche le strade urbane.

Si vuole sottolineare come tale decisione fa emergere una serie di contraddizioni che a titolo esemplificativo vengono riportate di seguito:

- Lo schema di Decreto in esame nell'introdurre delle novità importanti per gli enti proprietari delle strade, non esplicita però tali novità nella parte relativa alle definizioni. In particolare, delle due l'una: o nel testo di schema di decreto viene definito cosa sia **"la rete stradale regionale e locale"** (previsto all'art.1, comma 4) oppure, come sarebbe auspicabile e come contenuto di seguito negli emendamenti proposti dall'ANCI, sostituire tale definizione con **"la rete stradale composta di strade urbane ed extraurbane"**.
- Sempre al Comma 4 dell'art. 1 non è chiaro ancora quando nel testo si utilizza il termine **"le regioni e le province autonome dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali"** quanto invece è sottolineato dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che **"La competenza in materia di sicurezza stradale è esclusivamente statale"**.
- Inoltre, si ritiene che all'interno del testo siano presenti delle formulazioni eccessivamente generiche come, ad esempio, le competenze individuate per effettuare i controlli di sicurezza (previsto all'art. 9 comma 2 e comma 3)



PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione – art.1, direttiva 2008/96/CE)

All'art. 1 comma 3, sostituire le parole "A decorrere dal 1 gennaio 2021" con le parole "A decorrere dal 1 gennaio 2015"

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione – art.1, direttiva 2008/96/CE)

All'art. 1 il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per la rimanente rete stradale non compresa nella rete transeuropea e di quella prevista al comma 3, le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono norme di principio; entro il 31 dicembre 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio provvedimento, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvederà ad emanare le disposizioni per la disciplina semplificata relativa alla diversa tipologia di strade di cui all'art. 2 comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto. Entro il 31 dicembre 2015, le regioni, le province ed i comuni, ciascuno per le materie di propria competenza, daranno attuazione al provvedimento."

Art. 5

(Classificazione e gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffico)

All'Art. 5 comma 1 dopo le parole: "con proprio decreto" inserire le seguenti parole: "sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,"

Art. 8

(Adozione di orientamenti - art. 8 direttiva 2008/96/CE)

All'art. 8 comma 1 dopo le parole ", adotta con proprio decreto, " aggiungere le seguenti parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,"



Art. 9

(Formazione dei controllori- art.9, direttiva 2008/96/CE)

All'art. 9 comma 1 dopo le parole "entro il 19 dicembre 2011" aggiungere le seguenti parole " e **sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,**"

Art. 9

(Formazione dei controllori- art.9, direttiva 2008/96/CE)

All'art. 9 comma 2 le parole " e da consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" sono sostituite dalle seguenti parole: "**ordini professionali e dalle associazioni riconosciute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**"

